

COMUNE DI MATERA
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
UFFICIO TRIBUTI

pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE E.Q.

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

INFORMA

che l' ACCONTO per l'anno 2026 dell'Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versato entro il:

16 GIUGNO 2026

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Come si calcola l'IMU?

Per i fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati di categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (come disposto dall'art.1, comma 761, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.).

Per l'anno 2026, non è dovuta l' IMU per le seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9);
- c) le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 759, lettere a), b), c), d), e), f), g) della Legge n.160/2019 e s.m.i.;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, perché assimilate all'abitazione principale;
- e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, perché assimilate all'abitazione principale;
- f) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, perché assimilate a quest'ultima;
- g) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, perché assimilate all'abitazione principale;
- h) l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- i) sono esenti dall'IMU i beni merce ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- j) **dall'anno 2024, in virtù delle novità introdotte dal comma 81, articolo unico, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici) del C.P., per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale a condizione che il soggetto passivo comunichi al comune interessato, secondo modalità telematiche il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno;**
- k) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Tale definizione tiene conto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha rivisto il concetto di abitazione principale eliminando,

quale requisito per l'ottenimento dell'esenzione Imu, la dimora abituale e la residenza anagrafica anche dei componenti del nucleo familiare del possessore del fabbricato. Sempre la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18555/2024, ha stabilito che, ai fini Imu, l'esenzione per abitazione principale spetta al contribuente anche nel caso di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale sia in comuni diversi, **fermo restando la verifica dei requisiti di dimora abituale e residenza del possessore.** La Cassazione, con la sentenza n. 826/2023, ha confermato che per abitazione principale, ai fini Imu, si intende l'immobile nel quale il possessore ha anche la residenza anagrafica e non solo la dimora abituale. Con la Sentenza n. 20368/2018, la Cassazione ha invece affermato che ai fini Imu, la norma richiede che l'abitazione principale sia un'unica unità immobiliare: pertanto non è possibile considerare come unica abitazione principale (ai fini del diritto all'esenzione), due unità contigue utilizzate congiuntamente, come invece era possibile ai fini Ici. Concetto ribadito dalla Cassazione che, con la Sentenza n. 21914/2024, ha affermato che ai fini Imu l'esenzione per abitazione principale può essere riconosciuta a un'unica unità immobiliare e non ad altre unità utilizzate allo stesso scopo.

Pertinenze dell'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale sopra indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; le altre pertinenze possedute in aggiunta dovranno essere considerate come altri immobili ai fini della tassazione.

DETRAZIONE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

QUOTA STATALE:

É RISERVATO ALLO STATO IL GETTITO DELL'IMU DERIVANTE DAGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATEGORIA CATASTALE D, CALCOLATO AD ALIQUOTA STANDARD DELLO 0,76 PER CENTO (esclusi i rurali strumentali in categoria D/10).

Per il versamento dell' IMU 2026, devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 23/12/2025, come da tabella esemplificativa seguente:

Fattispecie	Aliquota IMU 2026
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9.	0,60 % con detrazione di € 200,00
Altri fabbricati	1,14 %
Fabbricati ad uso produttivo categoria D	1,14% di cui quota Stato 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente
Aree edificabili	1,14 %

CODICI TRIBUTO da inserire nel modello F24:

- Immobili A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: **3912**
- Altri fabbricati: **3918**
- Aree fabbricabili: **3916**
- Immobili di categoria D Quota Statale: **3925**
- Immobili di categoria D Incremento Comune: **3930**

Come pagare? Il versamento è effettuato con il **modello F24** (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti), utilizzando i codici tributo sopra indicati oppure con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Il codice catastale del Comune di Matera è **F052**.

Versamento omesso, parziale o tardivo. Chi non versa l'imposta o la versa in parte oppure oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, come disposto dall'art. 1, comma 774, della Legge n. 160/2019. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

VALORI AREE EDIFICABILI

Con Deliberazione n° 198 del 01/12/2025, la Giunta Comunale ha approvato i valori medi delle aree edificabili che possono essere utilizzati dai contribuenti per il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2026.

La Deliberazione n° 198 del 01/12/2025 è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nonché per il tramite del portale Matera Digitale nella sezione "Delibere ed altri documenti"- "IMU 2026".

CASI PARTICOLARI:

• **TERRENI AGRICOLI:** Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tale documento propone l'elenco dei Comuni (suddivisi per Provincia di appartenenza) sul cui territorio i terreni agricoli fruiscono dell'esenzione (totalmente o parzialmente). Il Comune di Matera è classificato come ente totalmente collinare e, pertanto, salvo modifiche legislative successive alla data della presente informativa, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall'IMU.

• **COMODATO D'USO GRATUITO E LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO:**

1. La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera c), ha confermato la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari e le relative pertinenze (nel limite di un C2 ed un C6), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione). Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (riduzione 25%), a condizione che il contratto di locazione sia registrato. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione corredata dalla copia del contratto di locazione registrato.

In entrambi i casi, la dichiarazione ha valore fino alla scadenza del contratto. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova dichiarazione attestante l'avvenuta variazione oppure la cessazione dell'agevolazione.

• **UNIONI CIVILI:** si trascrive quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della Legge 20/05/2016 n. 76 (pubblicata in G.U. n. 118 del 21/05/2016): *< Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. >.*

• **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO:** La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera a), ha confermato la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le rendite da utilizzare sono quelle iscritte in catasto.

• **IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI:** La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera b), ha confermato la riduzione della base imponibile del 50%. **ATTENZIONE:** le condizioni di inagibilità ed inabitabilità ai fini della riduzione dell'IMU sono più restrittive di quanto comunemente disciplinato dalla normativa edilizia. *L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d'imposta poiché, in tale caso, l'immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.* Ciò premesso, a puro titolo esemplificativo, si informa che l'immobile non utilizzato e con utenze di luce o gas disdettate non è inagibile/inabitabile e sconta l'imposta con l'aliquota ordinaria. Si precisa, infine, che l'immobile già inagibile/inabitabile perde il diritto alla riduzione nel momento in cui si avvia il recupero edilizio, rappresentando quest'ultimo utilizzazione del fabbricato che, peraltro, nel corso

del recupero stesso, vede sanare le condizioni di fatiscenza che lo avevano reso inutilizzabile. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, allegando alla suddetta dichiarazione idonea documentazione a supporto. La riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o altra autorità o ufficio abilitato (Asl, Vigili del fuoco, etc.) lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

• **FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI ED ABITATIVI:** scontano l'IMU secondo le regole ordinarie.

• **IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI (COMPRESI GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI):** Data la complessità della fattispecie, si rinvia alle principali norme in materia. In particolare, all'art. 1, della Legge n. 160/2019:

- comma 759, lettera g): *<Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.>.*

- comma 763: *<Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.>.*

- comma 770: *<Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.>.*

Con decreto del 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) e della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (ENC), nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.

RESIDENTI ALL'ESTERO: Il comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura del 50%. Requisiti:

- ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione;
- rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni descritte nella Risoluzione;
- l'agevolazione non spetta se la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero.

I soggetti passivi dei tributi che devono presentare la dichiarazione e/o richiesta (es.: agevolazione ed esenzione, comunicazioni, dichiarazioni, denunce di inizio occupazione/variazione/cessazione, etc.) devono **utilizzare esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell'Ente denominato "Matera Digitale"**. Il Centro Servizi Comunale sito in via Dante n. 82/bis (**numero verde: 800 078 590**) - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00 - è a disposizione dei contribuenti per informazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo dell' IMU.

SONO FATTE SALVE LE DELIBERE COMUNALI DI APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E REGOLAMENTI, OLTRE LE EVENTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE ED I CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA CHE, IN OGNI CASO, NON HA VALORE NORMATIVO. PERTANTO, IN CASO DI EVENTUALI ERRORI, DIFFORMITÀ OD OMISSIONI DELLA STESSA TROVANO APPLICAZIONE LE NORME VIGENTI

Per maggiori informazioni:

Comune di Matera - Ufficio Tributi

PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Sede Comunale, Maggio 2026

Il Funzionario Responsabile E.Q.
f.to Dott. Giuseppe Di Cuia